

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3220 del 08/09/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 e s.m.i. - Parte Quinta - Modifica alla Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma - Ditta AGRICARIGNANO SRL - SOCIETA' AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3315 del 08/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152/06 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” che:
  - Disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
  - All’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale N. 5/2006 che aveva confermato alle Province le funzioni in materia ambientale conferite dalla legge regionale 21 aprile 1999 n.3, vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- l’art. 5 CAPO II della Deliberazione legislativa n. 5/2006 della Regione Emilia-Romagna, in attuazione del quale la Provincia di Parma doveva procedere che al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 269 e 275 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il Decreto 19 maggio 2016 n. 118;

### VISTI:

**Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

#### **CONSIDERATO:**

- la precedente Determinazione del Dirigente N. 2727 del 10/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma modificata con Determinazione del Dirigente N. 591 del 18/03/2013;
- la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 con cui la Ditta AGRICARIGNANO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "cogenerazione da impianto a biogas" svolta negli impianti siti in Comune di Parma, loc. Carignano, Strada Felino in Vigatto n.2, C.A.P. 43124;
- la Determinazione del Dirigente N. 1419/2015 del 08/07/2015 che modifica in modo non sostanziale la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013;

#### **PRESO ATTO:**

di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/03 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/90 e s.m.i. a seguito della presentazione dell'istanza prot.n.8899 del 08/06/2016 da parte della Ditta AGRICARIGNANO S.r.l. - SOCIETA' AGRICOLA e tenutasi in data 01/08/2016, relativa alla modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 2372 del 10/07/2009 e s.m.i., di cui la Determinazione del Dirigente n. 1583/2013 del 09/07/2013 e s.m.i. è parte integrante;

#### **VISTA:**

la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/14487 del 02/09/2016, aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera, pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", allegata al presente atto per costituirne parte integrante, inoltrata

a fronte di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma prot.n.PGPR/2016/13651 del 19/08/2016;

#### **CONSIDERATO:**

che Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma deve stabilire la qualità e la quantità delle emissioni, misurate secondo le metodologie prescritte, nonché i termini per la comunicazione dei certificati analitici relativi al periodo di marcia controllata degli impianti;

### **DETERMINA**

#### **DI MODIFICARE**

la Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015, nel seguente modo:

#### **DI SUBORDINARE:**

l'autorizzazione al rispetto di tutti i valori limiti minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot.n.PGPR/2016/14487 del 02/09/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DI MANTENERE**

invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente N. 1583/2013 del 09/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma, modificata in modo non sostanziale con Determinazione del Dirigente 1419/2015 del 08/07/2015.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

## DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso*

*Rif. Sinadoc: 22304/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



Rif. Prot.16.13651 del 19/08/16  
Sinadoc n. 22304/16

*Inviata tramite posta interna*

S.A.C. - Arpae Parma

Oggetto: DLgs 387/03 e s.m.i. - Istanza di variazione della Determinazione del Dirigente n. 2372 del 10/07/2009 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Parma, avente per oggetto la tipologia e le quantità in ingresso di sottoprodotti e biomasse da impiegare nel sistema di digestione anaerobica funzionante a biogas in capo ad **Agricarignano Srl – Società Agricola – Modifica non sostanziale.**  
Relazione tecnica.

In riferimento alla Vs. richiesta prot. Pg.Pr.16.13651 del 19/08/16 relativa:

- all'istanza in oggetto avanzata dalla ditta Agricarignano Srl, finalizzata a modificare gli aspetti gestionali strettamente inerenti la razione in ingresso al sistema di digestione anaerobica ubicato in località Carignano nel Comune di Parma,
- alla volontà della ditta che la modifica non sostanziale venisse rilasciata anche ai fini dell'adeguamento dei valori limite di emissione a fronte del Decreto 19 maggio 2016 n. 118,

con la presente si trasmette relazione tecnica aggiornata relativamente alle emissioni in atmosfera.

## **MATRICE ARIA**

Considerato che:

- 1) la ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi del DLgs. 152/2006 parte Quinta con Determinazione del Dirigente n. 2727 del 10 luglio 2009 modificata con D.D. n. 591 del 18/03/13, D.D. n. 1583 del 09/07/2013 e D.D. n. 1419 del 08/07/2015;
- 2) la ditta ha presentato domanda di modifica non sostanziale finalizzata a modificare gli aspetti gestionali strettamente inerenti la razione in ingresso al sistema di digestione anaerobica;
- 3) dalla modifica non sostanziale non si generano nuove emissioni convogliate e/o diffuse;
- 4) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- 5) la presente è valutata anche in relazione alle emissioni diffuse;
- 6) nel corso della Conferenza di Servizi del 01/08/2016 è emersa la volontà della ditta che la modifica non sostanziale venisse rilasciata anche ai fini dell'adeguamento dei valori limite di emissione a fronte del Decreto 19 maggio 2016 n. 118;

- 7) durante tale Conferenza la ditta ha fatto presente di non aver necessità di adeguare gli impianti ai fini di rispettare i nuovi limiti di emissione;
- 8) entro il 31/12/2014 dovevano essere rispettati i valori limite della Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n. 2236 e s.m.i.;
- 9) la presente è pertinente anche a quanto richiesto dalla Legge 13/02/90 n° 26: Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

si ritiene che la ditta Agricarignano Srl – Società Agricola, il cui Gestore è il Sig. Malenchini Luigi, con sede legale in Strada Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma, possa essere autorizzata dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "Cogenerazione da impianto a biogas" svolta negli impianti siti in Str. Felino in Vigatto n. 2, loc Carignano, Comune di Parma, subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06, anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE N. 07** "Silos 7".

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti polverosi che si generano durante la fase di carico devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare tale da rispettare il seguente limite:

Materiale particellare .....10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

**EMISSIONE N. 08** "Silos 8".

**EMISSIONE N. 09** "Silos 9".

**Emissioni eliminate**

Impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:

**EMISSIONE N. 01** "Cogeneratore".

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dal cogeneratore Genset JGS 416 GS-B.LC di potenza elettrica complessiva di 999 kW, funzionante con il biogas proveniente dalla digestione anaerobica di trinciato/pastone di mais, trinciato di sorgo, trinciato di triticale, sottoprodotti lavorazione di pomodoro, deiezione zootecniche, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera in atmosfera.

E' previsto un consumo di gasolio nella fase di avviamento dell'impianto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....24 h

Durata giorni/anno.....	365	giorni
Altezza minima.....	6	m
Sezione di emissione.....	0.071	m <sup>2</sup>

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Carbonio Organico Totale* (COT) .....	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto e ammoniaca** (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	450	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio.....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) .....	10	mg/Nm <sup>3</sup>

\* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016

\*\* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.

**EMISSIONE N. 02** “Caldaia a gasolio”.

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dalla caldaia a gasolio utilizzata per il preriscaldamento dell'impianto solo nella fase di avvio del medesimo, devono essere captati nel miglior modo possibile in atmosfera.

E' escluso qualsiasi altro utilizzo della caldaia successivo alla fase di avvio dell'impianto. La caldaia non sarà più presente in sito successivamente a tale fase.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno.....	24	h
Durata giorni/anno.....	60	giorni

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri.....	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio.....	200	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	500	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	170	mg/Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 K e 101.3 kPa.

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec\_dirgen@cert.arpae.emr.it

**Sezione di Parma** Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec\_aopr@cert.arpae.emr.it

**EMISSIONE N. 03** “Torcia”.

**Emissione autorizzata**

Gli effluenti gassosi che si generano dall'utilizzo della torcia in caso di emergenza, devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Temperatura minima di combustione .....	600	°C
Ossigeno libero minimo tq.....	3	%
Tempo di contatto.....	≥ 0.2	secondi (a 800°C)

Impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza:

**EMISSIONE N. 04** “Valvola sicurezza digestore 1”.

**EMISSIONE N. 05** “Valvola sicurezza digestore 2”.

**EMISSIONE N. 06** “Valvola sicurezza post-fermentatore”.

**Emissioni autorizzate**

In relazione agli impianti adibiti alla protezione ed alla sicurezza particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi gestionali di alimentazione dell'impianto al fine di evitare che eventuali sovrappressioni di biogas, noto componente odorigeno, possano fuoriuscire direttamente anche dai suddetti impianti adibiti alla protezione e sicurezza dell'impianto.

**EMISSIONI DIFFUSE**

L'impianto nel suo complesso inoltre origina emissioni diffuse polverulente ed odorogene provenienti dalle seguenti possibili fonti:

- stoccaggio delle materie prime (trincee di stoccaggio biomasse e silos)
- stoccaggio del digestato liquido e solido (emissioni da bacino in cemento per il deposito del digestato liquido e emissioni da platea di stoccaggio del digestato solido)
- vasca di premiscelazione;
- emissioni da movimentazione biomasse e digestato;
- transito mezzi.

In relazione alle emissioni diffuse:

1. la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorogene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.
2. per la frazione palabile del digestato viene richiesta la copertura dell'area di stoccaggio e tamponature laterali (es: con idoneo telo di copertura).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

La ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni, dall'insediamento, di polveri, gas, vapori o fumi ed emissioni odorigene che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria ed ambientale con quelli abitativi, artigianali od industriali.

Il biogas utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla parte Quinta del DLgs. 152/06 ed esente da condensa e residui solidi.

Per l'emissione E02 è richiesta la verifica del rispetto dei limiti imposti ogni qual volta verrà utilizzata la caldaia a gasolio per l'avviamento dell'impianto. I certificati analitici dovranno essere conservati a disposizione dell'Autorità di Controllo.

I controlli da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) DLgs. 152/06, all'emissione E01 debbono avere una periodicità annuale.

Se non già ottemperato, dovrà essere prevista una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgenti più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno 2 autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale, in relazione al monitoraggio delle emissioni odorigene, che dovrà coprire tutte le fasi lavorative previste (stoccaggio e movimentazione materie prime; stoccaggio e movimentazione e digestato liquido e solido), almeno uno degli autocontrolli previsti dev'essere effettuato, per tutte le fasi lavorative, alla presenza della nuova biomassa (liquiletame). Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmetterà tali dati all'Autorità Competente. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità Competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

L'azienda dovrà inoltre effettuare quanto necessario al fine di mantenere controllati i propri flussi emissivi e, nel caso di variazione maggiore del 10%, a comunicarne i risultati ad Arpae – Sezione di Parma (sempre ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 195/2011);

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal

M.U. 422 e dai “Criteri generali per il controllo delle emissioni” ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell’art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L’accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull’accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all’espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell’Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità competente. Per gli inquinanti non inclusi nell’Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev’essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all’esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L’identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l’ora di inizio e fine del prelievo.
5. L’impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento al carico massimo di regime verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell’insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%, CO<sub>2</sub>%, CO%, H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull’accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all’esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell’autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto, se non già presente, un registro di autocontrollo che impone al responsabile dell'impianto di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di biomasse utilizzate (trinciato/pastone di mais, trinciato di sorgo, trinciato di triticale, sottoprodotti lavorazione di pomodoro, deiezione zootecniche), della quantità annua di energia elettrica prodotta e di gasolio utilizzato.

Il registro, con pagine numerate, deve essere presentato all'Ente di controllo che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. All'atto della presentazione, al registro dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione e dei rapporti di prova relativi alla messa a regime/ verifica rispetto dei limiti.

Il registro dovrà essere aggiornato conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale :	Agricarignano Srl – Società Agricola
Partita IVA / Codice fiscale :	02487740348
Sede legale :	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Gestore :	Malenchini Luigi
Sede locale impianti :	via Felino in Vigatto – loc. Carignano - Parma
Coordinate UTM X :	
Coordinate UTM Y :	
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	
Tipo attività:	normale
Settore attività CRIAER:	4.12
Istruttoria relativa a:	Intero stabilimento.
<b>Prescrizioni</b>	
Registro consumi/manutenzione/controlli :	SI
Indicatore 1 :	energia elettrica prodotta [kWh]
Indicatore 2 :	gasolio utilizzato fase avviamento [litri]
Indicatore 3 :	biomasse utilizzate [t/anno]
Periodicità controllo analitico :	Annuale
Emissioni da sottoporre al controllo periodico :	N. 01.
Sistema di controllo in continuo :	No
<b>Parametri esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	6 [m]
Temperatura media emissioni :	700 [°K]
<b>Flussi emissivi autorizzati</b>	
PM (Materiale Particellare) :	245 kg/a

Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	2 450	kg/a
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) :	11 000	kg/a
Ossidi di solfo (SO <sub>x</sub> ) :	8 600	kg/a
Monossido di Carbonio (CO) :	12 000	kg/a
Cloro e composti inorganici :	245	kg/a
Biossido di Carbonio (CO <sub>2</sub> ) :	5 300 000	kg/a

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato  
Antonina Mainardi

La Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**